

COME RICONOSCERLA

USURA

COME REAGIRE A CHI RIVOLGERSI





(G. Doré)

*Da queste due, se tu ti rechi a mente
lo Genesi dal principio, convene
prender sua vita e avanzar la gente*

*e perché l'usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
disprezia, poi ch'in altro pon la spene*

*E se tu pensi a quanto dice il libro della Genesi, vedrai che gli uomini debbono
ricavare il sostentamento e progredire da queste due operosità;*

*e poiché l'usuraio percorre un'altra strada, egli disprezza la natura in quanto tale
e riguardo all'operosità, dal momento che ripone in altro (e non nel lavoro) la sua
speranza.*

(Canto XI Divina Commedia, versi 106-111)

VADEMECUM USURA



Cosa significa parlare di usura? Nella provincia di Rimini si può parlare di usura? A chi ci si può rivolgere qualora si diventi vittima? Sono queste le domande che hanno stimolato la realizzazione, da parte dell'Osservatorio Provinciale Antimafia di Rimini, del vademecum sull'usura. Le caratteristiche di tale fenomeno criminoso sono difficili da individuare e solo in rarissimi casi le vittime trovano la forza di denunciare, illudendosi di riuscire a risolvere la situazione autonomamente. Tale illusione porta sempre a situazioni senza vie d'uscita.

Il contesto economico della Provincia di Rimini, infatti, anche per la vicinanza con San Marino risulta molto appetibile per la criminalità. Pertanto, le modalità di contrasto del fenomeno usuraio, devono essere ancora più efficaci.

In relazione di ciò, accanto all'attività di contrasto e prevenzione svolta, sia dalle Forze dell'ordine, che dalla Prefettura si inserisce anche lo Sportello Giustizia con sede in Corso d'Augusto, 221 A Rimini. Lo sportello vuole essere un'iniziativa per sensibilizzare e incentivare la conoscenza di tali fenomeni e al tempo stesso vuole fornire un'alternativa legale per chi si trova nel vortice dell'usura e dell'estorsione. Il cittadino non deve sentirsi solo.

Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile la collaborazione di tutte le Istituzioni, degli Enti locali e soprattutto delle associazioni di categoria. Pertanto, nell'ottica di tale collaborazione, è stato istituito lo, ***"Sportello Giustizia centro di Documentazione sulla criminalità organizzata"***, al fine di monitorare l'andamento di tali fenomeni, di promuovere iniziative di informazione sull'utilizzazione dei Fondi Antiusura, di sostenere e realizzare iniziative di prevenzione ai fenomeni dell'usura.

COME REAGIRE AL FENOMENO DELL'USURA

Reagire al fenomeno dell'usura sembra quasi impossibile, sia perché è difficile dimostrare il reato, sia perché la vittima raramente trova il coraggio e la forza di denunciare il fatto. Purtroppo in mancanza della denuncia, non solo non vengono svolte indagini, ma si rimane da soli nelle mani degli usurai. La vittima, invece, dovrebbe rivolgersi sempre alle istituzioni o agli Sportelli Giustizia presenti nella propria città, sia per avere sostegno, sia per non sentirsi sola. Infatti, rivolgendosi alle istituzioni potrebbe ottenere le informazioni necessarie circa le modalità legali per poter uscire dalla situazione in cui versa e rivolgendosi alla Prefettura della propria Provincia potrebbe ottenere le informazioni necessarie circa le modalità di accesso al fondo vittime.

TEMPI, MODALITA' E PROCEDURA PER ACCEDERE AL FONDO VITTIME DI USURA



TEMPI



ai sensi dell'articolo 14 della Legge 108/1996 e art 17 del D.P.R. 60/2014
Entro 180 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l'interessato, in qualità di persona offesa del reato di usura, ha avuto notizia che dall'inizio delle indagini.

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA



soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. L'erogazione è consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. (art. 14, commi 2 e 2-bis, L. n. 108/1996)

A CHI DEVONO PRESENTARE LA DOMANDA



le domande sono presentate direttamente o tramite **posta elettronica certificata** ovvero inviate con plico raccomandato con avviso di ricevimento al prefetto della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto

COSA POSSONO CHIEDERE LE VITTIME?



un **mutuo** senza interesse di durata non superiore al decennio finalizzato al reinserimento dell'istante nell'economia legale. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero.

**COSA INDICARE E ALLEGARE
NELL'ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO**



- A) la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura;
- B) l'indicazione della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato all'articolo 17, comma 2;
- C) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostantive di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e di aver riferito all'autorità giudiziaria tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza;
- D) l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalità di riscossione ovvero dalla sua riferibilità ad organizzazioni criminali;
- E) l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalità di erogazione della stessa.

ALL'ISTANZA VA COMUNQUE ALLEGATO:



- 1) ogni documento atto a comprovare l'entità del danno subito;
- 2) un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità del reinserimento della vittima di usura nell'economia legale

CONDIZIONI PER L' ELARGIZIONE



il mutuo viene concesso a condizione che l'istante non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi, non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione e abbia riferito all'autorità giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza.

Il mutuo non può essere concesso a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti). I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti.

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DI USURA ART. 14 LEGGE 108/1996 E ART. 19 LEGGE 44/99 ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO

È ISTITUITO PRESSO L'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTI-RACKET

IL FONDO È SURROGATO, QUANTO ALL'IMPORTO DELL'INTERESSE E LIMITATAMENTE A QUESTO, NEI DIRITTI DELLA PERSONA OFFESA VERSO L'AUTORE DEL REATO. LA CONCESSIONE DEL MUTUO È ESENTE DA ONERI FISCALI

IL FONDO PREVEDE EROGAZIONE DI MUTUI SENZA INTERESSE DI DURATA NON SUPERIORE AL DECENNIO A FAVORE DI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANALE O COMUNQUE ECONOMICA, OVVERO LIBERA ARTE O PROFESSIONE, I QUALI DICHIARINO DI ESSERE VITTIME DEL DELITTO DI USURA E RISULTINO PARTI OFFESE NEL RELATIVO PROCEDIMENTO.



L'erogazione di mutui è consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che lo stesso non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del R.D. 267/1942, o reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e ss del c.p.

In ogni caso avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

LE SOMME EROGATE A TITOLO DI MUTUO NON SONO IMPUTABILI ALLA MASSA FALLIMENTARE NÉ ALLE ATTIVITÀ SOPRAVVENUTE DELL'IMPRENDITORE FALLITO.

LA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL MUTUO DEVE ESSERE PRESENTATA AL FONDO ENTRO IL TERMINE DI 6 MESI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA PER IL DELITTO DI USURA.

LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA DA UN PIANO DI INVESTIMENTO E UTILIZZO DELLE SOMME RICHIESTE CHE RISPONDA ALLA FINALITÀ DI REINSERIMENTO DELLA VITTIMA DEL DELITTO DI USURA NELLA ECONOMIA LEGALE.

IN NESSUN CASO, COMUNQUE, LE SOMME EROGATE A TITOLO DI MUTUO POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER PAGAMENTI A TITOLO DI INTERESSI O DI RIMBORSO DI CAPITALE A FAVORE DELL'AUTORE DEL REATO.

IMPORTANTE:

IL MUTUO PUO' ESSERE CONCESSO ANCHE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI, PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL PUBBLICO MINISTERO, SULLA BASE DEI CONCRETI ELEMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI MEDESIME.

SUL QUANTUM

L'IMPORTO DEL MUTUO E' COMMISURATO AL DANNO SUBITO DALLA VITTIMA DEL DELITTO DI USURA PER EFFETTO DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI VANTAGGI USURAI CORRISPOSTI ALL'AUTORE DEL REATO. IL FONDO PUO' EROGARE UN IMPORTO MAGGIORE, QUANDO, PER LE CARATTERISTICHE DEL PRESTITO USURARIO, LE SUE MODALITÀ DI RISCOSSIONE O LA SUA RIFERIBILITÀ A ORGANIZZAZIONI CRIMINALI, SONO DERIVATI ALLA VITTIMA DEL DELITTO DI USURA ULTERIORI RILEVANTI DANNI PER PERDITE O MANCATI GUADAGNI.

LA CONCESSIONE DEL MUTUO È DELIBERATA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTI-RACKET. Il commissario straordinario può procedere all'erogazione della provvisoria senza il parere del comitato e può avvalersi, altresì, di consulenti.

I mutui non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2) lettera a), del codice di procedura penale, ovvero soggetti sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno dei delitti ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

IN QUALI CASI IL FONDO PROCEDE ALLA REVOCA DELL'EROGAZIONE DEL MUTUO

Se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o assoluzione;

Se il procedimento non può proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari;

Se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 5), della L. 108/1996;

Se sopravvivono condanne per il reato di usura o di cui all'articolo 380 e 407, comma 2), lettera a c.p.p. ovvero una misura di prevenzione.

IL FONDO È ALIMENTATO DA:

- DA UNO STANZIAMENTO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO;
- DAI BENI RIVENIENTI DALLA CONFISCA ORDINARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 644, SESTO COMMA, C.P.
- DA DONAZIONI E LASCITI DA CHIUNQUE EFFETTUATI

CHI DECIDE IN MERITO
ALL'EROGAZIONE



La concessione del mutuo è adottata con decreto motivato dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura previa deliberazione del Comitato di solidarietà antiracket e antiusura.

LE BUONE REGOLE DA SEGUIRE

- Ricordarsi che ci si può rivolgere sempre alle istituzioni e alle forze dell'ordine e che in ogni città c'è sempre uno sportello giustizia o un'associazione di categoria alla quale rivolgersi
- Tenere una copia delle proprie movimentazioni bancarie e dei titoli spesso, se non esclusivamente, può essere un modo per provare il difficile reato di usura
- Le conversazioni avvenute con il proprio usuraio possono costituire una prova ai fini processuali, quindi, laddove si ha la possibilità, senza mettere a repentaglio la propria incolumità, registrare i dialoghi con il proprio usuraio
- **Sporgere sempre denuncia. L'usura è il solo mezzo per non essere soli e combattere la fattispecie criminosa**
- Qualora si versi in una situazione di precarietà e difficoltà economica diffidare dei finanziatori privati. Questi ultimi applicheranno sempre degli interessi sproporzionati o svantaggiosi per il richiedente
- Concordare sempre un piano di rientro con l'Istituto di Credito
- Qualora non si ottenga un prestito provare a telefonare all'istituto di Credito, spesso delle modifiche possono sbloccare l'erogazione del prestito, inizialmente rifiutato
- Leggere sempre con attenzione contratti riguardanti l'erogazione del credito o prestiti

FOCUS NORMATIVO SUL REATO DI USURA ARTICOLO 644 C.P.

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da una persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.”

SI PUÒ AFFERMARE CHE L'USURA SI BASA SU TRE ELEMENTI:



LO STATO DI BISOGNO

L'USURARIETÀ DEI VANTAGGI CHE DERIVANO DALLA CONDOTTA

L'APPROFITTO DI TALE STATO DI BISOGNO

In relazione alla norma si può affermare che l'usura si basa su tre elementi essenziali. Lo stato di bisogno, l'approfittamento di tale stato da parte del soggetto attivo e infine, l'usurarietà dei vantaggi che derivano da tale condotta criminosa.

Tali requisiti comunque, non sono facilmente circoscrivibili. Infatti, sia lo stato di bisogno, che l'approfittamento, vengono individuati talvolta nell'ambito materiale, talvolta nell'ambito psicologico posto in essere dal soggetto attivo del reato ascritto all'articolo 644 c.p.

Allo stesso modo, l'usurarietà dei vantaggi viene individuata a volte nella sproporzione tra le varie prestazioni poste in essere, a volte nell'ingiustizia o nel profitto scaturenti dalla condotta.

Occorre, prima di continuare a circoscrivere la fattispecie in esame, spiegare per quale motivo tale reato è presente in un territorio e per quale ragione è aumentato in maniera incrementale negli anni. Volendo fare uno zoom, soprattutto nella regione dell'Emilia Romagna, in particolare nella riviera romagnola, si può affermare che il grande afflusso di turismo e l'economia alberghiera, hanno contribuito a realizzare un terreno accattivante per la circolazione di credito illecito e per le associazioni criminali. Inoltre, la crisi degli ultimi anni e la vicinanza a San Marino, hanno contribuito a trasformare la riviera in un terreno appetibile per la criminalità organizzata, l'estorsione, l'usura, prestiti di denaro e soprattutto la possibilità di reinvestire nel mercato proventi illeciti. A gestire l'attività di tipo usurario comunque, può essere sia l'organizzazione locale sia l'organizzazione criminosa. Spesso poi le due organizzazioni si trovano, purtroppo, a cooperare. Ad alimentare tale mercato inoltre, contribuiscono la prostituzione, il gioco d'azzardo e le bische. Inoltre,

se inizialmente l'usura è nata come un fenomeno artigianale, quindi rivolto alle famiglie e supportato per la maggior parte da singoli con i propri capitali, oggi il fenomeno usuraio si è trasformato, diventando un fenomeno imprenditoriale. L'usura è divenuta l'alternativa dei finanziamenti che, in un momento di crisi, le banche negano.

Passando **all'elemento giuridico dell'usura**, si può affermare che lo stesso è costituito dall'inviolabilità del patrimonio e della libera determinazione di ogni soggetto. Alla stessa stregua **l'elemento soggettivo** è costituito dal dolo generico, quindi, dall'intenzione di trarre vantaggi o percepire interessi dal soggetto vittima di questo reato. **Per ciò che concerne la prescrizione, invece, il reato ha subito delle modifiche. Inizialmente infatti, veniva considerato un reato istantaneo, ma con effetti permanenti. Pertanto, si può affermare che l'usura sia un reato istantaneo ad esecuzione frazionata e consumazione prolungata nel tempo. Vi può essere il caso in cui si consumi solo con la semplice promessa, in quanto a quest'ultima non segue nessuna dazione; oppure si consumi con l'ultima dazione elargita.**

Alla luce di quanto fin qui esposto, occorre precisare che quando si parla di usura, il fulcro della fattispecie ruota attorno alla violazione del tasso soglia stabilito dalla legge.

Nonostante l'individuazione dei tassi soglia, l'usura risulta un reato molto difficile da provare, dato che spesso si regola con schemi di pagamento difficili da ricostruire. L'usura, infatti, si può applicare, sia verso una somma di denaro, sia verso ogni forma di prestazione o cosa mobile. Per tale ragione l'interesse usuraio potrebbe essere ravvisato anche in una mera sproporzione tra prestazione e interesse o in relazione al tasso applicato. Questo non significa però, che non debba esserci una relazione sinallagmatica per cui alla somma di denaro debbano corrispondere interessi.

Diciamo che distinzione fra tasso soglia e manifesta sproporzione è una distinzione interna alla norma, ma di fatto affinché si possa parlare di usura reale o meno, si deve sempre far riferimento al calcolo dei tassi soglia. Il codice infatti afferma: *per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione di credito.*

NUMERI UTILI

POLIZIA DI STATO

Corso D'Augusto n. 192

47900 Rimini

Telefono: 0541/436777 E-mail: urp.quest.rn@poliziadistato.it

CARABINIERI

Viale Giacomo Matteotti n. 28

47900 Rimini

112/ 0541/781666

GUARDIA DI FINANZA

Via Augusto Grassi n. 10

47922 Rimini

Telefono: 117

Centralino: 0541/771040

PREFETTURA DI RIMINI

Palazzo Massani Via IV Novembre n. 40

47921 Rimini

Centralino: 0541/436111